

DISCIPLINARE D'ONERI (CONTRATTO)

Tra

La **Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** (nel seguito detta CNAO o “la Committente”), con sede unica in Pavia, Strada Campeggi, 53, CAP 27100 – Codice Fiscale n. 97301200156 – nella persona del Presidente, Gianluca Vago,

e

----- con sede legale in ----- nella persona di -----
----- nella sua carica di legale rappresentante, investito del potere di rappresentare la società in forza di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito “la Società” o “il Fornitore”

si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:

- “*Aggiudicatario*”: il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di selezione indetta dalla Fondazione;
- “*Contratto*”: il presente documento così come integrato dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dall’Offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;
- “*Fornitura*”: la consegna presso la Fondazione CNAO di nuovi apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, del relativo sistema di gestione dell’illuminazione, comprensiva di assistenza all’installazione, collaudo e della relativa garanzia di almeno 5 anni decorrenti dalla data di collaudo così come specificato nel capitolato tecnico;
- “*Disciplinare di gara*”: il disciplinare del bando a partecipare alla gara, pubblicato da Fondazione CNAO;
- “*Offerta*”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta, come risultante dal relativo verbale;
- “*Specifiche Tecniche*”: il documento, denominato “*CAPITOLATO TECNICO*”, allegato al Disciplinare di gara, nel quale sono indicate e descritte le caratteristiche tecniche minime della fornitura, così come eventualmente integrato e specificato dall’Offerta.
- “*Direttore dell’esecuzione contrattuale*” (DEC): la persona individuata dal RUP per verificare il rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto (ex art. 101 co. 1 Codice Appalti).

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola l’esecuzione contrattuale della fornitura di nuovi apparecchi di illuminazione normale e di emergenza, del relativo sistema di gestione dell’illuminazione, comprensiva di assistenza all’installazione, collaudo e della relativa garanzia di almeno 5 anni decorrenti dalla data di collaudo, così come risultante dai documenti di gara e di Offerta.

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PERSONALE

§ 3.1 Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente disciplinare, l’aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura in favore della Fondazione CNAO, conformemente alle Specifiche Tecniche contenute nel Capitolato tecnico e a tutti i documenti componenti l’Offerta. È onere dell’Aggiudicatario provvedere all’approvvigionamento della fornitura oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico.

L'Aggiudicatario si obbliga a gestire con la diligenza professionale richiesta nel settore di attività.

§ 3.2 Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione della fornitura si intendono a completo carico dell'Aggiudicatario. In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di Gara e di Offerta, sono da considerarsi a carico dell'appaltatore e quindi da ritenersi compresi nei prezzi offerti in sede di Offerta, i seguenti oneri: A) la predisposizione di tutta la documentazione per la partecipazione alla gara; B); CD) spese relative alla stipula del contratto; E) trasmissione e gestione ordinativi e spese consegna. Si precisa che l'erogazione della fornitura prevista nel contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale eventualmente inviato presso la Fondazione che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito.

§ 3.3 L'aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. La Società, inoltre, risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento della Fornitura appaltata ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e/o subfornitori dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso la Società solleva e tiene indenne CNAO da ogni pretesa di terzi. L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità dell'esecuzione della fornitura e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto di appalto. Egli assume a proprio carico i danni derivanti dalla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni della fornitura per qualsiasi causa.

§ 3.4 La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell'esecuzione della fornitura e si obbliga in ogni caso a manlevare la Fondazione per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.

ARTICOLO 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

§ 4.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016. La cessione del credito dell'aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui al decreto D.Lgs. 50/2016.

§ 4.2 E' ammesso il subappalto se dichiarato in sede di Offerta e autorizzato dalla Stazione Appaltante

ARTICOLO 5 - NORME E CONTROLLI

§ 5.1 La fornitura dovrà essere effettuata rispondendo, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nei documenti di Gara e di Offerta, nonché a tutti i regolamenti/comunicazioni/circolari/ istruzioni operative/ procedure emanati dalla Fondazione di carattere generale o speciale per la ditta e a tutte norme vigenti ed alle prescrizioni previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli.

§ 5.2 Nell'erogazione della fornitura l'Aggiudicatario dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi del Centro.

§ 5.3 Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza di quanto precede si intendono considerati e previsti nell'Offerta e come tali a totale carico dell'Aggiudicatario.

ARTICOLO 6 - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA. PROGRAMMA CRONOLOGICO, PENALI

§ 6.1 Il carico e trasporto dei materiali presso la sede operativa di CNAO in Pavia avverrà a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, che provvederà altresì a stipulare (a proprie spese e senza onere alcuno per la Fondazione) un'adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto.

Sulla scorta delle esigenze della Fondazione CNAO, il DEC procederà con la formulazione della "richiesta di approvvigionamento" che conterrà l'indicazione del materiale da fornire e delle tempistiche per

l'installazione che sarà eseguita da personale CNAO con l'assistenza di addetti dell'aggiudicatario, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla richieste medesima.

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le tempistiche e le modalità che saranno indicate nella "richiesta di approvvigionamento", nel rispetto delle specifiche contenute nei documenti di gara. In particolare, la Fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di Pavia di Fondazione CNAO, in Strada Campeggi 53 , con modalità franco destino, confezionata, imballata e consegnata in modo tale da garantirne l'integrità nel rispetto delle norme vigenti. L'aggiudicatario risponde della mancata integrità/diformità/vizi della merce consegnata.

§ 6.2 Nel caso in cui si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo all'Aggiudicatario, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto precedente, l'Aggiudicatario, tramite il Referente Operativo dallo stesso individuato, dovrà tempestivamente darne informazione per iscritto alla Fondazione, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.

§ 6.3 Il mancato rispetto dei termini e dei tempi potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento tale da causare l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 6.5 ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, esclusivamente nei seguenti casi:

- o intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che NON sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili all'Aggiudicatario o ai subappaltatori dovuti a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare il Servizio alle Specifiche Tecniche;
- o siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o variazioni dei termini contrattuali;
- o intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sulle tempistiche.

§ 6.4 Nel caso di interruzione o ritardo dei tempi previsti per l'esecuzione di cui ai paragrafi 6.1 e 7.1, determinato da una o più delle cause di cui al precedente § 6.3, l'Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere una modifica dei termini di esecuzione, senza vantare altro diritto o pretesa.

§ 6.5 Al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente Disciplinare d'Oneri, la Fondazione CNAO farà discendere l'applicazione delle penali previste nell'Allegato 1 "Tabella delle penali"

§ 6.6 L'applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione scritta del RUP della Fondazione al Referente Operativo individuato con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito dell'Aggiudicatario, nella quale si diffiderà l'Aggiudicatario ad adempiere entro il termine ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Contratto, potrà applicare le penali.

§ 6.7 Fermo restando il diritto della Fondazione di applicare le penali di cui sopra, ed eventualmente di dedurre in compensazione il relativo importo dal prezzo da pagarsi all'Aggiudicatario, la Fondazione si riserva altresì:

- il diritto di effettuare l'approvvigionamento presso terzi, con addebito al Fornitore inadempiente delle maggiori spese sostenute e documentate (cd. Acquisto in danno);
- in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e/o, qualora gli inadempimenti e/o i ritardi risultassero ripetuti e intollerabili, di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 11.

ARTICOLO 7 – DURATA ED EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

§ 7.1 Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti e cesserà alla scadenza delle prestazioni di garanzia (durata della garanzia indicata in offerta dall'Aggiudicatario) previste sulla Fornitura. Si segnala che le prestazioni di fornitura, di assistenza all'installazione e di collaudo dovranno essere eseguite e completate entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

§ 8.1 Il prezzo complessivo della Fornitura, pattuito secondo quanto indicato nei documenti che compongono l'Offerta, è pari a € _____ (**attenzione, non compilare questo campo in fase di presentazione della documentazione amministrativa!**). Tale prezzo, franco destino, si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con la Fornitura e le relative obbligazioni dell'Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione nella vigenza del presente contratto.

§ 8.2 Il prezzo della fornitura sarà pagato previa fattura e rendicontazione della fornitura eseguita e dell'attività svolta. La fatturazione dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- 20% alla prima richiesta di approvvigionamento;
- 35% a consegna e collaudo avvenuti della metà della fornitura;
- 35% a consegna e collaudo avvenuti della fornitura completa.

Il pagamento avverrà, entro 60 giorni data fattura, senza interessi di sorta. Dopo la scadenza del termine di 60 giorni, decorreranno gli interessi di legge.

È onere del DEC monitorare lo stato di avanzamento della fornitura e autorizzare i pagamenti secondo le modalità sopra indicate. Il residuo importo contrattuale pari al 5% sarà corrisposto come segue:

- 2,5% a metà del periodo di garanzia offerto;
- 2,5% al termine del periodo di garanzia offerto.

Resta inteso che la garanzia è relativa a ciascun prodotto installato e che decorrerà dal collaudo, con test di accettazione positivo, di ogni singola fornitura all'interno dell'arco temporale di vigenza del contratto, pari a 9 mesi dalla sua stipula.

§ 8.3 Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 9 - GARANZIE E RISCHI DELL'APPALTATORE

§ 9.1 Prima della stipula del presente Disciplinare d'Oneri, l'Aggiudicatario è tenuto a depositare una Cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale ovvero nella diversa percentuale dovuto in applicazione dell'articolo 103 e/o dell'articolo 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni (15), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e pari alla durata dell'intero contratto.

§ 9.2 La Cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto poste a carico dell'Aggiudicatario. La Cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

§ 9.3 La cauzione potrà essere svincolata e quindi restituita all'aggiudicatario solamente al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara.

§ 9.4 Per la durata del contratto l'Aggiudicatario dovrà approvvigionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'esecuzione della fornitura e garantirne la conformità tecnica, la qualità, la sicurezza, la conservazione e la manutenzione con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del suo uso consigliano.

§ 9.5 L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento della fornitura e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni della fornitura per qualsiasi causa.

§ 9.6 L'Aggiudicatario, nel dichiarare di essere pienamente cosciente dell'utilizzo e della funzione della Fornitura nell'ambito delle attività di CNAO e dell'utilizzo che della Fornitura sarà fatto, si obbliga ad indennizzare e tenere totalmente indenne la Fondazione in relazione a qualsivoglia pretesa, onere, indennizzo e spesa comunque relativi ad eventuali danni arrecati a terzi a causa di difetti e/o malfunzionamenti della Fornitura, di cui dichiara sin d'ora di assumere ogni e qualsiasi responsabilità anche ai fini della Legge 218/95 (c.d. danno da prodotto), obbligandosi a mantenere al riguardo un'adeguata copertura assicurativa.

In particolare, l'Aggiudicatario, salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e/o subfornitori, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l'appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa di terzi. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con una società di primaria e riconosciuta importanza,

un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile- professionale e da prodotto per danni a persone e/o beni della Fondazione e/o di Terzi, occorsi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, in relazione ai danni da prodotto-dispositivi medici e derivanti dalla fornitura della ditta aggiudicataria, con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000.

§ 9.7 L'Aggiudicatario è altresì responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. Su richiesta della Fondazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire copia dei suddetti certificati/polizze assicurative.

§ 9.8 Fatta salva l'applicazione delle altre facoltà della Fondazione previste dal presente Contratto, l'Appaltatore assume a proprio carico tutte le obbligazioni derivanti da eventuali contratti e/o accordi stipulati con soggetti terzi senza preventiva autorizzazione e/o delega della Fondazione.

ARTICOLO 10 - RECESSO

§ 10.1 CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dai vincoli contrattuali, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata all'Aggiudicatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione inviata per posta pec, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà.

§ 10.2 Nel caso in cui CNAO eserciti la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo, l'Aggiudicatario avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate, quantificato alla data di efficacia del recesso, decurtato dell'importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua concorde quantificazione risultante da atto scritto. Contestualmente CNAO restituirà all'Aggiudicatario l'originale della fideiussione da questi consegnata a seguito dell'aggiudicazione della fornitura. Per il fatto del Recesso, l'Aggiudicatario non potrà vantare pretese economiche né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.

§ 10.3 L'Aggiudicatario avrà facoltà di recedere dal presente Disciplinare esclusivamente nell'ipotesi di sospensioni nell'esecuzione della fornitura disposte da CNAO di durata superiore a 180 giorni. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione via posta pec. In ragione della sospensione, l'Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa economica né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE

Strada Campeggi, 53 – 27100 Pavia Tel. +39 0382 0781 - P. IVA 03491780965

info@cnao.it - www.cnao.it



§ 11.1 In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal presente contratto (ivi incluso l'accumulo di ritardi intollerabili rispetto alla scadenza di cui all'articolo 6.1) e sempre che si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, la Fondazione CNAO procederà ad inviare al Referente Operativo con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC dell'Aggiudicatario, formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civile, dando un termine di 10 giorni continuativi di calendario per l'adempimento. Decorso inutilmente detto termine la Fondazione CNAO avrà il diritto di dichiarare risolto il presente contratto per fatto o colpa dell'Aggiudicatario, attraverso semplice comunicazione A/R al Referente Operativo oppure tramite posta elettronica all'indirizzo PEC dell'Aggiudicatario.

§ 11.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, la Fondazione CNAO avrà diritto di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo della fornitura, escutendo, ove necessario, la relativa fideiussione a suo tempo rilasciata dall'Aggiudicatario. Oltre alla predetta penale, CNAO si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 12 – SOSTITUZIONE DELLA FORNITURA

§ 12.1 L'impresa si impegna a garantire per tutta la durata contrattuale il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in sede di gara e la disponibilità degli stessi in magazzino.

§ 12.2 Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria decida di sostituire i prodotti offerti con nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, questi dovranno essere proposti a Fondazione CNAO alle medesime condizioni economiche, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione tecnico-qualitativa e approvazione da parte della Fondazione, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

§ 12.3 La Fondazione CNAO avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto. In caso di rifiuto da parte di Fondazione alla sostituzione proposta e in assenza di disponibilità da parte della ditta a continuare la fornitura per i quantitativi indicati, Fondazione CNAO ha la facoltà di risolvere il contratto e approvvigionarsi da altro fornitore addebitando alla ditta l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata dalla Fondazione CNAO, l'Impresa dovrà fornire adeguate nuove Schede Tecniche dei prodotti sostituiti e di quanto necessario per il corretto utilizzo.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

§ 13.1 L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

§ 13.2 Entro sette giorni dalla sua accensione o, nell'ipotesi di conto già attivo, dalla sua prima utilizzazione, l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare a CNAO, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il numero del conto corrente bancario o postale che utilizzeranno per i pagamenti relativi alla commessa pubblica e riportare, per ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) o, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). Gli stessi dovranno, inoltre, indicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, impegnandosi di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

§ 13.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e l'applicazione per il soggetto inadempiente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010;

§ 13.4 L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 14 – CODICE ETICO

§ 14.1 L'Aggiudicatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti anche "Decreto"), e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito www.fondazionecnao.it e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza.

§ 14.2 L'inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario e di chiunque presti attività lavorativa per esso, anche in virtù di un contratto di subappalto, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI

§ 15.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque inerenti la Fornitura dovranno essere sempre anticipate via mail/fax ed effettuate validamente tramite invio via PEC oppure con raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi.

Per Fondazione CNAO:

Pavia, Strada Campeggi 53 – CAP 27100

alla attenzione di: Direttore Generale, "RUP"

fax: 0382/078901

mail: direttore.generale@cnao.it

pec : ufficio_legale@pec.cnao.eu

Per _____

§ 15.2 Ogni variazione dell'indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti dovrà essere immediatamente comunicata all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax.

ARTICOLO 16 - NORME APPLICABILI E TOLLERANZE

§ 16.1 La fornitura è regolata dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché, per quanto ivi non previsto, dal Disciplinare di gara, dalle Specifiche Tecniche e dall'Offerta.

§ 16.2 Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Disciplinare e quelli dell'Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell'Offerta stessa.

§ 16.3 Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell'altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

§ 17.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e l'Aggiudicatario comunque relativa all'esecuzione della fornitura, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

§ 18.1 Le parti contraenti danno atto e si impegnano reciprocamente ad utilizzare i dati personali conferiti nell'ambito del presente contratto secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, impegnandosi altresì a trattare i dati stessi solo per le finalità e le necessità connesse al rapporto contrattuale stesso.

§ 18.2 L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o a conoscenza a causa e/o in occasione dello svolgimento dell'appalto, di non divulgarli in alcun modo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di tenerli riservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra, sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto: tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di dominio pubblico. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'appaltatore dovrà allontanare i dipendenti che contravverranno alle disposizioni di cui sopra e quelli la cui condotta impropria abbia leso la fiducia della Fondazione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CNAO ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivarne.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto, in qualsiasi momento, in caso di esito negativo dei controlli in corso presso AVCPass dei soggetti per cui la legge richiede le verifiche ed in caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi del d.lgs. 159/2011.

Pavia, _____

Per espressa accettazione degli articoli 6, 7, 10, 11, 12, 1, 16,17 e 18:

Pavia, _____

Per la ditta, il rappresentante legale

Per CNAO, il Presidente

All. 1 - Tabella delle penali ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del disciplinare d'oneri

INFRAZIONE (singola)		IMPORTO PENALE (Euro)
Mancata esecuzione dell'intervento nei tempi concordati nella richiesta di approvvigionamento	A infrazione	€. 250,00
Consegna della Fornitura non conforme alle specifiche tecniche	Ad infrazione	€. 250,00
Mancato intervento in garanzia nei tempi indicati nel capitolato (si include l'inadempimento parziale, ad es. per carenza dei pezzi di ricambio)	a settimana di ritardo	€ 500,00
Per qualsiasi altra inadempienza non riconducibile ai casi precedenti	Ad infrazione	€250,00